REPUBBLICA ITALIANA

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - Venerdì 30 Marzo 2007 - n. 14

si pubblica di regola il venerdì

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 23 febbraio 2007.

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

Allegato 4

ACCORDO REGIONALE

Comitato consultivo regionale (art. 25, commi 5, 6 e 7 A.C.N. 23 marzo 2005)

L'art. 25, commi 5, 6 e 7 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, stabilisce quanto segue:

Comma 5

E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente accordo.

Comma 6

Il comitato regionale ha compiti di:

- a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;
- b) linee in indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente accordo.

Comma 7

La sede del comitato e le modalità di funzionamento sono definite dalla Regione, sentiti i sindacati di cui all'art 34, comma 12.

Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

- 1. La corretta ed uniforme interpretazione delle norme contrattuali compete in maniera esclusiva al comitato consultivo regionale ed è vincolante e perentoria per le aziende, al fine di evitare in sede di applicazione ogni difformità in ambito regionale.
- 2. La partecipazione dei rappresentanti di categoria al comitato regionale comporta, a carico delle aziende di provenienza, il rimborso delle eventuali spese di viaggio dal comune di residenza alla sede del comitato nella misura prevista dalle norme di competenza dell'A.C.N. vigente.
- 3. La sede del comitato consultivo regionale è istituita presso l'Assessorato regionale della sanità.